Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0132(COD)

18.10.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto
(COM(2022)0658 – C9-0165/2022 – 2022/0132(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Matjaž Nemec

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....30

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI32

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (COM(2022)0658 – C9-0165/2022 – 2022/0132(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0658),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 77, paragrafo 2, lettera a), e 79, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0165/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la lettera della commissione per i bilanci,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I richiedenti il visto dovrebbero avere la possibilità di presentare la domanda, fornire i dati richiesti nel	(8) I richiedenti il visto dovrebbero avere la possibilità di presentare la domanda, fornire i dati richiesti nel

modulo, trasmettere una copia ***scansionata*** del documento di viaggio e fornire i documenti giustificativi e l'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale tramite la piattaforma di domanda dell'UE. Per consentire ai richiedenti di salvare le informazioni relative alla loro domanda, la piattaforma di domanda online dovrebbe poter memorizzare temporaneamente i dati. Una volta che il richiedente abbia presentato la domanda online e gli Stati membri abbiano svolto le verifiche appropriate, il fascicolo di domanda sarebbe trasferito al sistema nazionale dello Stato membro competente e ivi conservato. I consolati consulterebbero le informazioni conservate a livello nazionale e inoltrerebbero al VIS centrale soltanto i dati richiesti.	modulo, trasmettere una copia ***elettronica*** del documento di viaggio e fornire i documenti giustificativi e l'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale tramite la piattaforma di domanda dell'UE. Per consentire ai richiedenti di salvare le informazioni relative alla loro domanda, la piattaforma di domanda online dovrebbe poter memorizzare temporaneamente i dati. Una volta che il richiedente abbia presentato la domanda online e gli Stati membri abbiano svolto le verifiche appropriate, il fascicolo di domanda sarebbe trasferito al sistema nazionale dello Stato membro competente e ivi conservato. I consolati consulterebbero le informazioni conservate a livello nazionale e inoltrerebbero al VIS centrale soltanto i dati richiesti.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le disposizioni particolari da applicarsi in singoli casi per motivi umanitari potrebbero comprendere aspetti relativi all'accessibilità digitale.	(14) Le disposizioni particolari da applicarsi in singoli casi per motivi umanitari potrebbero comprendere aspetti relativi all'accessibilità digitale ***o alle scarse competenze digitali***. ***Occorre prestare particolare attenzione alle persone con disabilità.***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) In alcuni paesi terzi la copertura della rete Internet è ancora estremamente limitata. Occorre prestare particolare attenzione alle circostanze in cui vengono lanciate più domande dallo stesso luogo e dallo stesso indirizzo IP. L'indirizzo IP contrassegnato non dovrebbe comportare automaticamente l'esclusione della domanda di visto.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il pagamento dei diritti per i visti dovrebbe essere effettuato mediante il portale di un terzo collegato alla piattaforma di domanda ***online*** e dovrebbe essere trasferito direttamente allo Stato membro appropriato. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico non dovrebbero fare parte dei dati conservati nel VIS.	(17) Il pagamento dei diritti per i visti dovrebbe essere effettuato mediante il portale di un terzo collegato alla piattaforma di domanda ***dell'UE*** e dovrebbe essere trasferito direttamente allo Stato membro appropriato. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico non dovrebbero fare parte dei dati conservati nel VIS.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La cooperazione locale Schengen dovrebbe inoltre determinare, in casi specifici, l'uso di lingue non ufficiali ampiamente parlate in una

	procedura di visto o per la traduzione del modulo di domanda. La cooperazione locale Schengen dovrebbe inoltre stabilire le procedure per il trasferimento di dati elettronici per i fornitori esterni di servizi o per gli Stati membri che rappresentano gli Stati membri nei casi in cui la legislazione locale vieti tali trasferimenti al di fuori del loro territorio.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano di essere responsabili dell'esame della domanda dovrebbero accettare di esaminarla, e i dati dovrebbero essere importati dallo spazio di memorizzazione temporanea nel sistema nazionale come stabilito dal regolamento VIS e poi cancellati da tale spazio, ad eccezione dei dati di contatto.	(20) Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano di essere responsabili dell'esame della domanda dovrebbero accettare di esaminarla, e i dati dovrebbero essere importati dallo spazio di memorizzazione temporanea nel sistema nazionale come stabilito dal regolamento VIS e poi cancellati da tale spazio, ad eccezione dei dati di contatto. ***Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità competente che deve essere considerata il responsabile del trattamento dei dati e dovrebbe avere la responsabilità centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro.***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) La piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe contenere una funzionalità che permetta ai richiedenti di verificare ***i*** loro visti digitali.	(28) La piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe contenere una funzionalità che permetta ai richiedenti di verificare ***la validità dei*** loro visti digitali.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Per ***garantire che il modulo di domanda e il modulo di rifiuto tengano conto sia della possibilità che il richiedente il visto abbia presentato domanda tramite la piattaforma di domanda dell'UE, sia che l'abbia presentata altrimenti***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare ***l'elenco delle informazioni che la piattaforma*** di domanda ***dell'UE dovrebbe contenere e per modificare i moduli e i modelli uniformi appropriati***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[55]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ***dovrebbero ricevere*** tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti ***dovrebbero avere*** sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della	(37) Per ***modificare alcuni aspetti tecnici dettagliati del regolamento (CE) n. 810/2009 (CE) e integrare il regolamento (CE) n. 767/2008***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per ***aggiornare il modulo di domanda,*** modificare ***il modulo di rifiuto, definire i requisiti del servizio di account sicuro e definire il contenuto dei moduli*** di domanda ***semplificati per la conferma di visti validi in un nuovo documento di viaggio e per la proroga dei visti***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[55]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ***ricevono*** tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti ***hanno*** sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti

preparazione di tali atti delegati.

[55] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

delegati.

[55]GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 767/2008, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
	[1 bis] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi	(40) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi

riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'introduzione di una piattaforma di domanda dell'UE e di un visto digitale rispetterà pienamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti del minore e la protezione delle persone vulnerabili. Tutte le misure di salvaguardia dei diritti fondamentali previste dal regolamento sul sistema di informazione visti rimarranno pienamente applicabili nel contesto della futura piattaforma di domanda dell'UE e del visto digitale, in particolare per quanto riguarda i diritti dei minori. La piattaforma dovrà tenere conto dei requisiti previsti dalla direttiva[56] sull'accessibilità per garantire un accesso agevole alle persone con disabilità.	riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'introduzione di una piattaforma di domanda dell'UE e di un visto digitale rispetterà pienamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti del minore e la protezione delle persone vulnerabili. Tutte le misure di salvaguardia dei diritti fondamentali previste dal regolamento sul sistema di informazione visti rimarranno pienamente applicabili nel contesto della futura piattaforma di domanda dell'UE e del visto digitale, in particolare per quanto riguarda i diritti dei minori. La piattaforma dovrà tenere conto dei requisiti previsti dalla direttiva[56] sull'accessibilità per garantire un accesso agevole alle persone con disabilità. ***Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle persone con scarse competenze digitali, alle lingue non ufficiali ampiamente parlate e alle questioni relative all'accesso a Internet.***
[56] Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).	[56] Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 9 – paragrafo 1 ter – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) cittadini di paesi terzi con disabilità;

Or. en

Motivazione

È opportuno prestare particolare attenzione all'accessibilità per le persone con disabilità, anche mediante un'eventuale deroga all'utilizzo della piattaforma di domanda dell'UE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	c bis) al paragrafo 3, la lettera b) è così modificata:
b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante**.**	b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante ***o nelle lingue non ufficiali ampiamente parlate del paese ospitante;"***

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe prestare particolare attenzione, se del caso, a prendere in considerazione anche le lingue locali non ufficiali, ampiamente parlate, per le quali dovrebbe essere disponibile la traduzione della piattaforma di domanda dell'UE.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	c ter) il paragrafo 4 è così modificato:
4. Se ***le*** lingue ufficiali del paese ospitante ***non figurano nel modulo***, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tali lingue.	" 4. Se ***il modulo di domanda non è disponibile nella lingua o nelle*** lingue ufficiali del paese ospitante, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tali lingue ***o in una o più***

lingue non ufficiali ampiamente parlate del paese ospitante."

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe prestare particolare attenzione, se del caso, a prendere in considerazione anche le lingue locali non ufficiali, ampiamente parlate, per le quali dovrebbe essere fornita la traduzione del modulo di domanda.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera c quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	c quater) il paragrafo 5 è così modificato:
5. Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante è fornita nell'ambito della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48.	"5. Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante ***o in una o più lingue non ufficiali ampiamente parlate*** è fornita nell'ambito della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della cooperazione locale gli Stati membri dovrebbero determinare, in casi specifici, anche le lingue locali non ufficiali ampiamente parlate in cui la domanda dovrebbe essere tradotta.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la domanda è presentata tramite la piattaforma di domanda dell'UE, il consolato o il fornitore esterno di servizi verifica che il documento di viaggio presentato, esibito di persona conformemente al paragrafo 2, corrisponda alla copia ***scansionata*** caricata dal richiedente.	Se la domanda è presentata tramite la piattaforma di domanda dell'UE, il consolato o il fornitore esterno di servizi verifica che il documento di viaggio presentato, esibito di persona conformemente al paragrafo 2, corrisponda alla copia ***elettronica*** caricata dal richiedente.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se la qualità della copia ***scansionata*** di cui al paragrafo 4 è insoddisfacente o se sussistono dubbi, in particolare sull'autenticità, il consolato competente o il fornitore esterno di servizi effettua una nuova scansione e la carica sulla piattaforma di domanda dell'UE.";	5. Se la qualità della copia ***elettronica*** di cui al paragrafo 4 è insoddisfacente o se sussistono dubbi, in particolare sull'autenticità, il consolato competente o il fornitore esterno di servizi effettua una nuova scansione e la carica sulla piattaforma di domanda dell'UE.";

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 26 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I visti sono rilasciati in formato digitale come registrazioni nel VIS e comportano un numero di visto unico. ;	I visti sono rilasciati in formato digitale come registrazioni nel VIS e comportano un numero di visto ***digitale*** unico. ;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, ***le informazioni sulle decisioni*** di rifiuto ***e sui motivi su cui si basano sono notificate al richiedente con mezzi elettronici sicuri conformemente all'articolo*** 7 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008. La ***notifica contiene le stesse informazioni che figurano nell'allegato*** VI, nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.	Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, ***non appena la decisione*** di rifiuto ***è disponibile, il richiedente è informato per via elettronica a norma dell'articolo*** 7 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008. La ***decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa, di cui all'allegato*** VI, ***sono messi a disposizione del richiedente nell'account sicuro. La decisione di rifiuto è redatta*** nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono aggiungere ***alla notifica standard*** documenti supplementari ***che giustificano il*** rifiuto.	Gli Stati membri possono aggiungere documenti supplementari ***a sostegno della decisione di*** rifiuto.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il periodo di ricorso è avviato non appena il richiedente il visto consulta la decisione nell'account sicuro della piattaforma di domanda dell'UE.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 51 bis per modificare il modulo di rifiuto, quale figura nell'allegato VI ***o quale notifica conformemente al capo*** I ***bis del regolamento (CE) n. 767/2008***.;	La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 51 bis per modificare il modulo di rifiuto, quale figura nell'allegato VI.;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 32 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I titolari di visto il cui documento di viaggio è smarrito, rubato o scaduto e il cui	1. I titolari di visto il cui documento di viaggio è smarrito, rubato o scaduto o

visto è ancora valido possono chiedere la conferma del visto in collegamento con un nuovo documento di viaggio.	annullato e il cui visto è ancora valido chiedono la conferma del visto in collegamento con un nuovo documento di viaggio, se desiderano continuare a utilizzare il visto. ***La conferma del visto può essere effettuata, in linea di principio, presso l'autorità che ha rilasciato il visto o alle condizioni comunicate dallo Stato membro.*** ***Il fatto che il visto sia confermato in un nuovo documento di viaggio è notificato al richiedente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 7 septies del regolamento (CE) n. 767/2008.*** ***La decisione riguardante l'eventuale conferma di un visto in un nuovo documento di viaggio è messa a disposizione del richiedente nell'account sicuro.***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 32 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) numero del visto;	b) numero del visto ***digitale***;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 32 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il titolare del visto è tenuto a presentarsi di persona per esibire il nuovo documento di viaggio, onde consentire di verificare che quest'ultimo corrisponda alla copia ***scansionata*** caricata tramite la piattaforma di domanda dell'UE e che il portatore del documento di viaggio corrisponda alla persona per la quale è stato rilasciato il visto.	4. Il titolare del visto è tenuto a presentarsi di persona per esibire il nuovo documento di viaggio, onde consentire di verificare che quest'ultimo corrisponda alla copia ***elettronica*** caricata tramite la piattaforma di domanda dell'UE e che il portatore del documento di viaggio corrisponda alla persona per la quale è stato rilasciato il visto.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 – lettera b
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Qualora la*** proroga del visto ***di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo sia effettuata*** tramite la piattaforma di domanda dell'UE***, essa*** è notificata al richiedente con mezzi elettronici ***sicuri*** conformemente all'articolo 7 septies del regolamento (CE) n. 767/2008.;	8. ***La decisione relativa alla*** proroga del visto ***richiesta*** tramite la piattaforma di domanda dell'UE è notificata al richiedente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 7 septies del regolamento (CE) n. 767/2008.; ***La decisione riguardante l'eventuale proroga è messa a disposizione del richiedente nell'account sicuro.;***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Regolamento (CE) n. 810/2009
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono emessi in formato digitale inserendo i dati nel VIS, conformemente all'articolo ***12*** del regolamento (CE) n. 767/2008***, e notificati al richiedente con mezzi elettronici sicuri conformemente all'articolo 7 septies del regolamento (CE) n. 767/2008, o mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI*** per le domande non presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE***. La notificа contiene le informazioni di cui all'allegato VI.";***	6. ***Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE,*** la decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono emessi in formato digitale inserendo i dati nel VIS, conformemente all'articolo ***13*** del regolamento (CE) n. 767/2008.
	Non appena disponibile, la decisione di annullamento o di revoca è notificata al richiedente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 7 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 767/2008.
	La decisione di rifiuto o di revoca e i motivi su cui si basa, di cui all'allegato VI, sono messi a disposizione del richiedente nell'account sicuro.
	Per le domande non presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE***, la decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme quale figura nell'allegato VI.***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni al pubblico sulla piattaforma di domanda dell'UE	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Spetta a eu-LISA pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni al pubblico sulla piattaforma di domanda dell'UE, al momento in cui le riceve dalla Commissione o dagli Stati membri:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 7 ter bis, nel modulo di domanda il richiedente fornisce i dati personali seguenti:	Fatto salvo l'articolo 7 ter bis, nel modulo di domanda il richiedente fornisce i dati personali seguenti***, ove applicabile***:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) impronte digitali rilevate in	(28) impronte digitali rilevate in

precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen; data, se nota; numero del visto, se noto;	precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen; data, se nota; numero del visto ***digitale***, se noto;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per quanto concerne la memorizzazione temporanea dei dati, eu-LISA è considerata l'autorità competente e il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, ed è dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 ter – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un indirizzo IP segnalato, di per sé, non comporta automaticamente l'esclusione della domanda di visto.

Or. en

Motivazione

In alcuni paesi terzi la copertura della rete Internet è ancora estremamente limitata. Occorre prestare particolare attenzione alle circostanze in cui vengono lanciate più domande dallo

stesso luogo e dallo stesso indirizzo IP. Un indirizzo IP segnalato non dovrebbe comportare automaticamente l'esclusione della domanda di visto.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione ***definisce, mediante atti di esecuzione,*** il contenuto ***di un modulo*** di domanda ***semplificato*** per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio di cui all'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, e per la proroga del visto di cui all'articolo 33 di detto regolamento, tramite la piattaforma di domanda dell'UE. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.***	6. La Commissione ***adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per definire*** il contenuto ***dei moduli*** di domanda ***semplificati*** per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio di cui all'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, e per la proroga del visto di cui all'articolo 33 di detto regolamento, tramite la piattaforma di domanda dell'UE.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I richiedenti possono usare la piattaforma di domanda dell'UE per presentare una copia ***scansionata*** del documento di viaggio in formato elettronico, nonché i documenti giustificativi e la prova di un'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale, se del caso, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009 o alla	2. I richiedenti possono usare la piattaforma di domanda dell'UE per presentare una copia del documento di viaggio in formato elettronico, nonché i documenti giustificativi e la prova di un'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale, se del caso, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009 o alla direttiva 2004/38/CE.

direttiva 2004/38/CE.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 quater – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La piattaforma di domanda è progettata in modo da garantire la possibilità di applicare l'articolo 19, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 810/2009, per consentire che le domande siano considerate ricevibili.	La piattaforma di domanda ***dell'UE*** è progettata in modo da garantire la possibilità di applicare l'articolo 19, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 810/2009, per consentire che le domande siano considerate ricevibili.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 quater – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	13 bis. Per quanto concerne il trasferimento di dati di cui ai paragrafi 11 e 12, ciascuno Stato membro designa un'autorità competente quale titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 sexies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) verificare e sottoporre a controlli di qualità i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea, in particolare la copia ***scansionata*** del documento di viaggio;	a) verificare e sottoporre a controlli di qualità i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea, in particolare la copia ***elettronica*** del documento di viaggio;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le decisioni adottate dagli Stati membri sulle domande di visto o sui visti rilasciati sono notificate ai richiedenti e ai titolari di visto con mezzi elettronici ***sicuri***.	1. Le decisioni adottate dagli Stati membri sulle domande di visto o sui visti rilasciati sono notificate ai richiedenti e ai titolari di visto con mezzi elettronici.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 7 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La piattaforma di domanda dell'UE offre una funzionalità di servizio web che	3. La piattaforma di domanda dell'UE offre una funzionalità di servizio web che

consente ai richiedenti di verificare ***il*** visto digitale senza il servizio di account sicuro.	consente ai richiedenti di verificare ***la validità del*** visto digitale senza il servizio di account sicuro.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) numero del visto;	e) numero del visto ***digitale***;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) numero del visto prorogato;	d) numero del visto ***digitale*** prorogato;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) numero del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso	f) "f) numero del visto ***digitale***, del visto per soggiorno di lunga durata o del

di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti;	permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 – lettera b
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 22 sexdecies – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) indirizzo IP;	***soppressa***

Or. en

Motivazione

L'articolo concerne i dati che le autorità competenti sono tenute ad aggiungere ai fini della proroga di un visto per soggiorno di lunga durata o del rinnovo di un permesso di soggiorno. Il relatore ritiene che la raccolta dell'indirizzo IP a tal fine non sia necessaria né sufficientemente motivata.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 – lettera a
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 22 novodecies – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;	c) numero del visto ***digitale*** o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 1
Regolamento (UE) n. 2017/2226
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se del caso, il numero del visto per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, il tipo di visto per soggiorno di breve durata, la data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata, che è aggiornato a ogni ingresso, e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata;	d) se del caso, il numero del visto ***digitale*** per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, il tipo di visto per soggiorno di breve durata, la data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata, che è aggiornato a ogni ingresso, e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata;

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2017/2226
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se del caso, il numero del nuovo visto, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;	d) se del caso, il numero del nuovo visto ***digitale***, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 3
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero del visto per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d);	b) il numero del visto ***digitale*** per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d);

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 32 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) numero del visto e data di scadenza della validità del visto;	c) numero del visto ***digitale*** e data di scadenza della validità del visto;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Cinque*** anni dopo l'entrata in funzione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, la Commissione valuta il funzionamento della piattaforma di domanda dell'UE. Tale valutazione include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 e del regolamento (CE) n. 767/2008, quali modificati dal presente regolamento.	1. ***Tre*** anni dopo l'entrata in funzione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, la Commissione valuta il funzionamento della piattaforma di domanda dell'UE. Tale valutazione include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 e del regolamento (CE) n. 767/2008, quali modificati dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che cinque anni sia un lungo periodo di tempo per la valutazione di uno strumento il cui sviluppo richiederà almeno quattro anni. Prevedere tale valutazione tre anni dopo l'entrata in funzione risulta più appropriato e maggiormente in linea con le disposizioni analoghe di altri atti legislativi, come VIS, EES, ETIAS e SIS, nell'ambito dei quali la valutazione è prevista dopo tre anni di funzionamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante tale periodo di transizione, i titolari di visto possono verificare ***i*** visti digitali usando il servizio web della piattaforma ***per la*** domanda ***di visto online*** di cui all'articolo 7 octies del regolamento (CE) n. 767/2008, se lo Stato membro che tratta le loro domande di visto decide di non avvalersi della piattaforma di domanda dell'UE.	Durante tale periodo di transizione, i titolari di visto possono verificare ***la validità dei*** visti digitali usando il servizio web della piattaforma ***di*** domanda ***dell'UE*** di cui all'articolo 7 octies del regolamento (CE) n. 767/2008, se lo Stato membro che tratta le loro domande di visto decide di non avvalersi della piattaforma di domanda dell'UE.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il 27 aprile 2022 la Commissione ha presentato una proposta sulla digitalizzazione della procedura di visto. La proposta mira a introdurre la possibilità di presentare le domande di visto online mediante una piattaforma per la domanda di visto digitale dell'UE e di sostituire il visto adesivo con un visto digitale. La proposta snellirà e armonizzerà le procedure nel contesto della politica comune dei visti e allineerà le condizioni di viaggio e di ingresso e le verifiche di frontiera nello spazio Schengen tramite la digitalizzazione e il quadro per l'interoperabilità alle frontiere.

La base giuridica dell'iniziativa legislativa è l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare misure riguardanti "la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata". L'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare misure riguardanti "i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne". L'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), conferisce all'Unione il potere di adottare misure riguardanti "condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata". Poiché lo strumento giuridico si propone la digitalizzazione di visti per soggiorni di breve e lunga durata (nel secondo caso è previsto soltanto il modello di visto digitale), è necessaria una base giuridica comune formata dall'articolo 77, paragrafo 2, e dall'articolo 79, paragrafo 2, TFUE.

Dall'entrata in vigore del codice dei visti[1] nel 2010 e dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti (VIS)[2] nel 2011 il contesto a cui si applica la politica in materia di visti è profondamente mutato. Da un lato, negli ultimi anni le sfide legate alla migrazione e alla sicurezza si sono moltiplicate; dall'altro, importanti sviluppi tecnologici offrono nuove opportunità di rendere più agevole, sia per i viaggiatori che per i consolati, la procedura di domanda del visto Schengen.

Sebbene il trattamento delle domande di visto sia già in parte digitalizzato in quanto le domande e le decisioni sono registrate nel VIS, due fasi importanti rimangono in formato cartaceo: la procedura di domanda del visto e il visto adesivo.

Nel rivedere il codice dei visti dell'UE nel 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esplicitamente formulato l'obiettivo di sviluppare una soluzione comune per consentire la presentazione delle domande di visto Schengen online, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche[3]. Introducendo la possibilità per i richiedenti il visto di firmare elettronicamente i moduli di domanda, il codice dei visti modificato[4] ha reso possibile la presentazione e il trattamento delle domande di visto per via digitale.

1 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

3 Considerando 20 del regolamento (UE) 2019/1155.

4 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1) e regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento

La digitalizzazione della procedura di rilascio del visto offre l'opportunità di migliorare la procedura di domanda di visto, riducendo i costi e gli oneri per i portatori di interessi e migliorando al contempo la sicurezza dello spazio Schengen. Per di più la digitalizzazione della procedura di rilascio del visto è conforme ai recenti sviluppi legislativi riguardanti il contesto informatico della gestione delle frontiere, e contribuisce così a migliorare la sicurezza dello spazio Schengen.

La digitalizzazione della procedura di rilascio del visto costituisce un'evoluzione positiva della situazione attuale, in cui la frammentazione delle pratiche nazionali per la gestione delle domande di visto incide negativamente sull'operatività della politica in materia di visti dell'UE, nonché sulla percezione dell'Unione europea come entità geografica unica.

Il relatore accoglie con favore la proposta di digitalizzazione della procedura di visto della Commissione, ma intende migliorarla e rafforzarla ulteriormente. Considerando che il nuovo sistema sarà del tutto digitale, è opportuno rafforzare la tutela delle persone con disabilità nonché affrontare le questioni relative all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità a Internet. Il relatore reputa inoltre importante affrontare le questioni di accessibilità linguistica della piattaforma di domanda dell'UE e della procedura. In linea con il parere del GEPD, il relatore propone altresì di rafforzare la responsabilità e i ruoli di eu-LISA e delle autorità nazionali in diverse fasi del trattamento dei dati.

Per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dell'indirizzo IP del richiedente, il relatore pone in dubbio la necessità e il valore aggiunto di tale dato e ritiene che siano necessarie garanzie aggiuntive al fine di assicurare che i soli indirizzi IP segnalati non comportino mai l'esclusione di una domanda di visto, ad esempio a causa di una scarsa accessibilità alla rete in un determinato luogo o in una determinata area.

Il relatore ritiene inoltre che una soluzione digitale moderna e di facile utilizzo, una procedura amministrativa semplificata e armonizzata per la procedura di domanda di visto e la sostituzione del visto adesivo con il visto digitale costituiscano un miglioramento positivo della politica dell'UE in materia di visti e riducano i rischi per la sicurezza associati ai visti adesivi fisici. Pertanto, e tenuto conto dell'importanza della digitalizzazione dei visti per i cittadini e per tutta l'Unione europea, il relatore raccomanda ai membri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di sostenere la presente relazione.

(CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Entità e/o persona
1. **TLScontact**